

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente TORTORA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (415-B)
(D'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 346, 348, 350 e *passim*
ALESSANDRINI, relatore alla Commissione 346, 350
BOSCO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 349, 350
CATELLANI 348, 349
PIVA 349, 350, 351 e *passim*

Rinvio della discussione:

« Concessione all'Unione nazionale dei consumatori di un contributo annuo a carico dello Stato » (1006):

PRESIDENTE 346
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro 346

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (1129)
(D'iniziativa dei senatori Ripamonti e altri):

PRESIDENTE Pag. 353, 355, 356 e *passim*
ALESSANDRINI, relatore alla Commissione . . 353
355, 356
BERTONE 355, 356
BOSCO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . 355, 357
PIVA 356, 357, 358
TIBERI 357, 358
VENANZETTI 357, 358

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

F U S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

10^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

IN SEDE DELIBERANTE**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

« **Concessione all'Unione nazionale dei consumatori di un contributo annuo a carico dello Stato** » (1006)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Unione nazionale dei consumatori di un contributo annuo a carico dello Stato ».

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, prego lei e la Commissione di volere consentire un rinvio dell'esame e della discussione del disegno di legge riguardante la concessione all'Unione nazionale dei consumatori di un contributo annuo a carico dello Stato. Il disegno di legge in questione, pur avendo avuto, in data 22 maggio 1973, il parere favorevole della Commissione bilancio per l'ulteriore corso, deve essere riconsiderato; infatti esso è compreso tra i provvedimenti indicati nell'allegato D del bilancio dello Stato per l'anno 1974 per i quali il Governo si è riservato un riesame, in relazione alla difficile situazione finanziaria del Paese.

Il Tesoro — questo l'abbiamo detto in Parlamento ricevendone l'avallo — si è riservato di riconsiderare i provvedimenti simili a quello in discussione per vedere quali debbono andare avanti e quali, viceversa, possono essere bloccati con una economia di spesa e senza conseguenze per la collettività.

Quindi, la preghiera che io rivolgo a lei, signor Presidente, e alla Commissione è di consentire un congruo rinvio per dare modo alla stessa Commissione bilancio di dare il nuovo parere che verrà espresso a seguito di questa ricognizione di carattere generale. Il rinvio, pertanto, non dovrebbe essere a breve termine.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, resta inteso che la discussione

del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

(La seduta è sospesa alle ore 9,50 e viene ripresa alle ore 10,15).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili** » (415-B), **d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili », d'iniziativa dei senatori Minnocci, Pieraccini, Catellani e Talamona, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ritorna dall'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 415-B, d'iniziativa del senatore Minnocci e di altri colleghi che ha riproposto la disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, provvedimento già discusso su un testo analogo anche nella passata legislatura e che, approvato dal Senato, era ritornato dalla Camera con degli emendamenti non potuti esaminare per la decadenza della V legislatura.

In questa legislatura la nostra Commissione ha svolto un lavoro assiduo e diligente sul testo presentato dal senatore Minnocci, che riproduceva con modestissime varianti l'elaborato che aveva raccolto gli ultimi consensi della Camera dei deputati nella passata legislatura. Il dibattito sul documento è stato molto impegnativo sia per il Senato che per il Governo e molti emendamenti sono stati introdotti al testo del se-

10^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

natore Minnocci. La maggior parte degli emendamenti sono stati proposti dal Governo, allo scopo di adeguare il disegno di legge alla direttiva comunitaria.

Come ho detto, il disegno di legge ci ritorna per un riesame, purtroppo con molto ritardo, perchè in ossequio alla direttiva comunitaria il provvedimento doveva essere perfezionato entro il 26 gennaio 1973. L'altro ramo del Parlamento ha introdotto nel disegno di legge alcuni emendamenti certo migliorativi anche se in taluni ha corretto se stesso sopprimendo e modificando frasi che in precedenza aveva suggerito e approvato.

Gli emendamenti riguardano, in particolare, gli articoli 2, 8, 12, 14, 22, 25, 27, 29 e 30.

All'articolo 2 la Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo punto del secondo comma, cioè le parole: « i prodotti tessili comunque incorporati in oggetti dei quali costituiscano parte integrante e abbiano funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso ». Questo emendamento che risulta, fra tutti il più significativo, apre, a mio parere, un varco al dispositivo della legge perchè permette a taluni prodotti con un contenuto tessile determinante di sfuggire al controllo e alla etichettatura. Non intendo tuttavia soffermarmi su questo emendamento riguardante una norma non compresa nelle direttive comunitarie e ritengo possa essere accettato.

Il secondo emendamento si riferisce all'articolo 8 dove al primo comma sono state sopprese le parole: « , o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante, », ossia è stata soppressa l'indicazione particolareggiata di coloro che erano tenuti a provvedere alla etichettatura. Nel testo della Comunità non vi è l'indicazione specifica del soggetto tenuto alla etichettatura ma il Senato, dopo lunga discussione, ritenne opportuno determinare con maggior precisione il soggetto tenuto all'obbligo del contrassegno. L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto più opportuno ritornare ad una indicazione generica, cioè tradurre letteralmente quanto è scritto nella direttiva comunitaria, forse nel dubbio che l'indicazione particolareggiata determinasse esclusio-

ni. Anche questo emendamento può essere accolto, vuol dire che si interverrà successivamente se si verificheranno difficoltà.

All'articolo 12 è stato soppresso il primo comma: « Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonchè, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi ». La soppressione del comma è in analogia a quanto, sia pure in contrapposizione, è stato approvato all'articolo 2. Anche di questo emendamento, il relatore, sia pure con poca convinzione, suggerisce l'accettazione.

All'articolo 14, primo comma, sono state sopprese le parole: « , nonchè per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle ». In virtù dell'emendamento, mentre si accetta di classificare e di includere nelle tabelle annesse al provvedimento le nuove fibre, si è ritenuto di sopprimere la facoltà di perfezionare le indicazioni delle tabelle in relazione al progresso tecnologico. La disposizione, che mi pareva perfettamente logica con la dinamica tecnologica dei nostri tempi, viene così a cadere.

A mio avviso, l'emendamento impoverisce la legge, togliendo ad un organo specializzato la facoltà di modificare le percentuali previste nelle tabelle a seguito di comprovate esigenze tecnologiche. Questo emendamento appare poco convincente quando si vede approvare contemporaneamente un ordine del giorno nel quale si afferma che una percentuale del 3 per cento di tolleranza per il cardato di lana e per i prodotti misti sembra troppo modesta e si chiede un intervento comunitario modificativo della norma che, mantenendo immutato il testo dell'articolo 14, poteva permettere un adeguamento amministrativo della percentuale.

All'articolo 22 è stata soppressa la seconda parte del terzo comma e precisamente le parole: « qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata

effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane ». Se non erro è stata tolta la facoltà di ripetere l'analisi presso un ente diverso dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette qualora la prima analisi sia stata effettuata da un laboratorio analizzatore chimico locale delle dogane. Quindi, se l'analisi viene fatta da un ufficio periferico delle dogane, il riesame sarà effettuato dall'Ufficio centrale delle dogane. La formula precedente era più larga; l'emendamento restringe l'ambito del controllo.

L'emendamento all'articolo 25, allarga la sfera della pubblicità delle sentenze di condanna. Mentre nel testo del Senato si prevedeva la pubblicazione della sentenza, a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse e sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori, nel testo approvato dalla Camera è prevista, in aggiunta, la pubblicazione della sentenza su un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti, con libera scelta, quindi, per il periodico di una delle tre categorie. Gli emendamenti, brevemente illustrati, si riferiscono alla sostanza del disegno di legge.

Vi sono poi delle modifiche agli articoli 27, 29 e 30 che riguardano la parte finanziaria del provvedimento.

L'articolo 27 era stato da noi così formulato: « All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ». La Camera ha approvato la formulazione seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974,... » il resto del comma rimane immutato. Ha aggiunto poi un secondo comma, che recita: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ».

L'emendamento è pertinente, sia per la decorrenza della legge sia per ragioni di co-

pertura finanziaria. Le modificazioni agli articoli 29 e 30 sono accettabili. Stabiliscono il termine di entrata in vigore della legge che rimane di 24 mesi a partire dal 1° gennaio 1974. Nei due anni o poco più che intercorrono dall'effettiva entrata in vigore della legge gli operatori economici possono commercializzare, importare e immettere al consumo finale prodotti tessili senza l'obbligo dell'etichettatura o del contrassegno.

Il Senato aveva previsto invece che la commercializzazione o l'immissione al consumo o l'importazione dei prodotti tessili sarebbe stata permessa fino a 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, disposta allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La formulazione approvata dalla Camera dei deputati è accettabile, osservo solo che facciamo entrare in vigore il provvedimento in esame esattamente quasi un anno dopo il termine che la direttiva comunitaria aveva assegnato ai Paesi membri per armonizzare la propria legislazione alle direttive comunitarie sul controllo dei prodotti tessili.

Onorevoli colleghi, dopo il mio breve *excursus* sul disegno di legge Minnocci, emendato dalla Camera, reputo mio dovere invitarvi a dare la vostra approvazione definitiva al provvedimento concludendone in tal modo il lungo *iter* parlamentare. Se sorgessero delle carenze, in seguito, potranno essere corrette con appositi atti parlamentari.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Alessandrini per l'esame dettagliato e chiaro delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, sulle quali dichiaro aperta la discussione generale.

C A T E L L A N I. Devo ricordare anche io — è indispensabile fare questa premessa — l'*iter* travagliato di questo disegno di legge, che ha impegnato a lungo, nella scorsa legislatura, la nostra Commissione. Un'apposito Comitato ristretto, nominato per esaminare le diverse proposte che erano state presentate, riuscì a portare all'esame della Commissione un unico provvedimento, che

10^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

venne approvato; dopodichè il disegno di legge, passato alla Camera, dove venne modificato, decadde per la fine anticipata della legislatura.

Alla ripresa della VI legislatura alcuni parlamentari, tra cui io stesso, ritennero opportuno ripresentare subito il provvedimento — anche perchè bisognava adempiere l'obbligo di adeguarsi alle direttive della Comunità europea — logicamente nella medesima stesura approvata alla Camera, cosa che avrebbe dato la certezza di un'approvazione rapida.

È con una certa sorpresa, quindi, che vediamo tornare il disegno di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento. Anche io, come ha fatto il collega Alessandrini, debbo mettere in evidenza che gli emendamenti introdotti peccano di coerenza, in quanto — ripeto — il testo era già stato approvato dalla Camera nella stesura da noi presentata.

B O S C O, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Era, però, una Camera diversamente composta.

C A T E L L A N I. Siamo d'accordo. Ma, a parte queste considerazioni, alcune delle norme lasciano alquanto perplessi.

Vorrei rilevare, ad esempio, il collega Alessandrini l'ha fatto con molta obiettività, che la modifica all'articolo 14 è rilevante. La norma da noi approvata consentiva alla commissione nominata dal Ministro dell'industria di aggiornare le percentuali delle tabelle, il che dava carattere di elasticità alla disposizione, mentre con la soppressione operata dalla Camera non è prevista alcuna possibilità di modifica delle percentuali, se non con legge.

Non voglio, comunque, salvo questo breve accenno, entrare nel merito delle altre modifiche apportate. Ritengo che sia opportuno accettarle così come ci sono state proposte, senza polemizzare, perchè è ora che il disegno di legge venga approvato, anche se, con la modifica appontata all'ultimo articolo, l'entrata in vigore della legge mi sembra venga un po' troppo dilazionata nel

tempo: dai sei mesi che noi avevamo previsto si passa a 24. Ma — ripeto — sono convinto che alla nostra Commissione, allo stato, non rimane che prendere atto dell'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge, perchè le norme entrino in vigore il più presto o, se si vuole, il meno tardi possibile, dando così anche ai nostri obblighi comunitari una precisa scadenza.

P I V A. Devo dire che condivido anch'io molte delle perplessità che sono state espresse dai colleghi che mi hanno preceduto sulle modifiche approvate dalla Camera. Mentre alcune di tali modifiche sono di scarso rilievo, altre, come quelle all'articolo 8, all'articolo 14 ed anche, come osservava poco fa il collega Catellani, all'articolo 30, sono un po' più sostanziali. Circa la modifica apportata all'articolo 14, si verificherà quello che ha detto il senatore Catellani, e cioè che quando si dovranno modificare le tabelle, bisognerà presentare un apposito provvedimento di legge; la cosa è quindi abbastanza seria.

Per quanto riguarda la modifica relativa all'entrata in vigore della legge, che viene parecchio dilazionata nel tempo, essa non va certo a beneficio dell'efficacia del provvedimento. Ricordo che, quando ricevemmo a suo tempo gli interessati, essi ci invitarono a fissare determinati tempi, chè altrimenti si sarebbe potuto dar luogo ad una serie di manovre che avrebbero appunto diminuito l'efficacia del provvedimento.

Nonostante questi rilievi, essendo arrivati alla conclusione dell'*iter* desidero esprimere soddisfazione per il lavoro compiuto dal nostro Comitato ristretto, il quale portò delle profonde innovazioni al testo che ci era pervenuto dalla Camera, innovazioni che sono sostanzialmente rimaste. Il Comitato ristretto aveva praticamente rifatto il testo, che adesso ci torna dall'altro ramo del Parlamento con poche modifiche, anche se alcune di esse se si volesse ancora continuare nel braccio di ferro con la Camera, consentitemi questa espressione, andrebbero respinte perchè discutibili anche da un punto di vista tecnico.

10ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

Siamo comunque anche noi d'accordo sulla opportunità di approvare questa mattina stessa il disegno di legge. La posizione del Gruppo comunista rimane quella che già in precedenza avevamo affermato, cioè di perplessità circa alcuni congegni che il disegno di legge mette in moto. Nel complesso, però, siamo favorevoli alla approvazione di un provvedimento di questo genere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, i colleghi hanno fatto praticamente eco alle mie modestissime osservazioni sulle modificazioni approvate dalla Camera; pertanto non avrei nulla da aggiungere a quanto già esposto. Ritengo anch'io che la modifica più grave sia l'aver tolto la possibilità di modificare le tabelle nell'ambito delle norme del disegno di legge, cosa che costringerà, ogni volta che sarà necessario, a presentare un provvedimento apposito.

B O S C O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Alcune brevissime considerazioni circa gli emendamenti presentati dal Governo in sede di Commissione alla Camera.

L'emendamento all'articolo 2, soppressivo dell'ultimo punto del secondo comma, si è reso necessario per sollecitazione ricevuta da parte della Direzione generale del mercato interno della Comunità, in quanto è stato fatto osservare, giustamente a nostro avviso, che si introduceva una categoria di prodotti non compresa nell'articolo 2 della direttiva comunitaria. Quindi si tratta di adeguamento alla normativa comunitaria.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Era un emendamento del Governo, però!

B O S C O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Evi-

dentemente all'epoca del primo emendamento non era ben chiara la direttiva comunitaria. Comunque la lettera della Comunità; che è del maggio del 1973, ci fa osservare questa esigenza.

Per quanto riguarda l'articolo 8, anche a questo proposito la Comunità ha fatto notare che con la precedente formulazione si venivano ad escludere alcuni operatori che indubbiamente fanno parte del ciclo commerciale e industriale, per esempio i grossisti, per cui si è preferita una formulazione più generica, che comprenda tutti i componenti del ciclo industriale e di quello commerciale.

Anche per quanto riguarda l'articolo 12 si tratta di un adeguamento alle direttive comunitarie.

Per l'articolo 14 sorge il problema espressamente richiamato dalla lettera della Comunità della quale, per semplicità e chiarezza, do lettura: « Non si ritiene che una commissione interministeriale di uno Stato membro possa modificare le tabelle che costituiscono gli allegati primo e secondo della direttiva ».

Pertanto, anche in questo caso, abbiamo ritenuto di dover adeguare nel modo più completo la normativa alle indicazioni della Comunità.

L'emendamento apportato all'articolo 22, invece, è stato espressamente richiesto dal Ministero delle finanze, in quanto la revisione di analisi eseguite in prima istanza da un laboratorio chimico compartimentale delle dogane, istituzionalmente spetta al laboratorio chimico centrale delle dogane; per tale motivo abbiamo ritenuto di dover necessariamente accettare l'emendamento.

Non mi dilungo sulle altre modifiche, che sono state ampiamente illustrate dal relatore, che ringrazio per la chiarezza dell'esposizione. Pertanto il Governo ritiene di dover sollecitare, data l'urgenza dell'adeguamento, l'approvazione del testo licenziato recentemente dalla Camera.

P I V A . Qual è stata l'esigenza di modificare il periodo?

B O S C O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* So-

10ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

no stati unificati i due periodi di 6 e di 18 mesi e pertanto si è ritenuto di dover conglobare i termini, senza modificare in nulla rispetto alla normativa precedente.

P R E S I D E N T E . La ragione fondamentale è stata quella di non perdere ulteriore tempo nell'approvazione di questo provvedimento.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 2.

P I V A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

P I V A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma di cui ho dato lettura.

(È approvato).

I successivi commi dell'articolo 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 9, 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il primo comma dell'articolo 12.

P I V A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esi-

10ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

stenti. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

P I V A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 22 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I successivi commi dell'articolo 22 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 23 e 24 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 25 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonchè su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il sesto comma dell'articolo 25 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 25 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 26 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

P I V A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 28 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

10ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

Do lettura dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

P I V A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1974.

P I V A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati non ha modificato le tabelle allegate al disegno di legge.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso

P I V A . Signor Presidente, per dichiarazione di voto e per chiarire il nostro atteggiamento, devo precisare che ci siamo astenuti su alcuni punti perchè non ci convincono, mentre abbiamo accolto altre modificazioni che riteniamo giuste, così come votiamo a favore del disegno di legge nel suo complesso poichè lo riteniamo opportuno e corretto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di vo-

to, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica** » (1129), d'iniziativa dei senatori Ripamonti ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica », d'iniziativa dei senatori Ripamonti, Pieraccini, Ariosto, Fracassi, Scipioni, Alessandrini, Farabegoli, Castellani, Talamona e Minnocci.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in occasione della richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge, ho già avuto modo di dire che il provvedimento in questione ha come obiettivo l'adeguamento della durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'ENEL a quella del Consiglio di amministrazione dello stesso Ente; inoltre il provvedimento vorrebbe aumentare il numero dei revisori dei conti rapportandolo alle dimensioni dell'Ente, che è estremamente articolato e che esige, da parte di questi controllori, anche una presenza periferica.

Ritengo fondata la proposta di legge dei senatori Ripamonti ed altri e al riguardo mi permetto di fornire alcuni elementi tratti dall'ultimo bilancio dell'ENEL e, soprattutto, qualche elemento del bilancio di previsione per l'esercizio 1973-74, dati, indubbiamente, di estremo interesse.

Per il 1974 è prevista una produzione di 120 400 milioni di kilowatt, contro i 109.300

10ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

milioni previsti per il 1973; pertanto, per il 1974 si prevede un aumento di produzione di circa il 10,16 per cento.

Per quanto riguarda, viceversa, i consumi, per il 1974 si prevedono — ma questi dati potranno subire eventuali correzioni in relazione alla crisi energetica — 103.585 milioni di kilowatt, con un incremento dell'8,18 per cento.

Di fronte a queste previsioni di produzione e di vendita, vi saranno ricavi, per il 1974, di 1.575 miliardi di lire, contro i 1.447 miliardi del 1973.

Le spese per il personale sono previste, per il 1974, in lire 795 miliardi, rispetto ai 761 miliardi del 1973; per quanto riguarda l'incidenza del combustibile relativo alle centrali termoelettriche e termonucleari si prevede una spesa di 288 miliardi, sempre che non intervengano aumenti di costo in questo momento imprevedibili.

Inoltre per il 1974 si prevedono nuovi investimenti per 832 miliardi, dei quali 373 dovranno essere spesi per linee di distribuzione e 307 per impianti di produzione. Alla fine dello stesso anno si stima che gli investimenti complessivi dell'ENEL raggiungano 6.111 miliardi, mentre le immobilizzazioni tecniche ammontano a 9.620 miliardi, compreso il plusvalore dei beni delle imprese nazionalizzate. Evidentemente, di fronte a questi immobilizzi, si pongono impegni finanziari previsti, a tutto il 1974, per un importo pari a 6.341 miliardi.

È opportuno ricordare che nel 1973 sono scaduti i termini decennali per il pagamento degli indennizzi alle imprese che sono state espropriate. A questo proposito è bene rilevare che gli impegni verso le imprese espropriate sono stati sostituiti con l'indebitamento, poichè mutui contratti della durata media di 20 anni hanno preso il posto dei debiti verso le imprese suddette.

Un breve commento in merito alla formazione del fondo di ammortamento degli investimenti. Alla fine del 1974 il fondo di ammortamento raggiunge il 32,2 per cento dei cespiti ammortizzabili, quota estremamente inferiore a quello che è il logoramento tecnico ed economico degli impianti in possesso dell'ENEL.

È giusto osservare che in passato gli ammortamenti si sono sempre fatti per differenza e non per aliquote reali di obsolescenza tecnica e di deperimento degli impianti o di obiettiva svalutazione economica. A seguito di una più corretta revisione dei criteri di accertamento per l'esercizio 1972-73 si è preso a base del calcolo tabelle elaborate da un collegio di tecnici, che prevedono l'applicazione di coefficienti dal 59,30 al 59,46 per cento delle aliquote massime fiscali ammesse.

È difficile dare una risposta precisa. Gli uffici delle imposte applicano determinati indici diversi per i vari tipi di immobilizzo; l'ENEL, come ho ora detto, a partire dall'esercizio 1972-73 applica aliquote inferiori, ritenute congrue da una commissione di esperti. Pur applicando i coefficienti di ammortamento redatti nel 1973 si avrà un *deficit* di bilancio di 283 miliardi di lire, che per il 1974 salirà a 314 miliardi. Il *deficit* deriva da una situazione complessa e da una serie di fatti che ritengo opportuno esaminare in altra circostanza. Dirò invece che l'ENEL è strutturato in 8 direzioni centrali, in 8 compartimenti (Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari), in 7 centri di progettazione e costruzione (Torino, Milano, Venezia, Roma e Napoli), in 24 distretti ed esercizi distrettuali, articolati in 164 zone e 305 agenzie. Sono poi utilizzati 540 recapiti commerciali, tra saltuari e fissi.

Ho voluto esporre tutto questo, onorevoli colleghi, per giustificare la richiesta che è stata fatta di adeguare gli organi di revisione e di controllo alle esigenze di un'azienda tanto complessa, sia per articolazione, sia per l'entità di mezzi finanziari investiti e di ricavi conseguiti nel corso di ogni esercizio. Conclusa la mia esposizione vorrei presentare un emendamento all'articolo 2 che spero possa essere accolto. L'emendamento si propone di mantenere in carica come revisori effettivi i due revisori supplenti attualmente in servizio, perchè mi pare giusto che costoro abbiano la precedenza rispetto ad altre nomine, dal momento che già collaborano con i revisori effettivi nel loro compito e sono quindi già esperti. Osservo che tali revisori

10ª COMMISSIONE

23º RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

sia effettivi che supplenti non possono essere nè dipendenti dello Stato, nè dipendenti di enti pubblici, nè dipendenti di enti locali, nè membri partecipi di consigli di amministrazione o di organi di controllo di imprese private, ma devono trovarsi nell'espletamento delle loro funzioni in condizione di assoluta neutralità, non avere, cioè, nessun impegno condizionante.

Concludo esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge del quale insieme a numerosi colleghi della Commissione, rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari, sono firmatario.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T O N E . Noi del Gruppo comunista non siamo firmatari del provvedimento. Debbo riconoscere che il senatore Alessandrini ha fatto un grande sforzo per convincerci della necessità di portare il numero dei revisori dei conti da 3 a 5, ma nonostante tutto il suo impegno le nostre riserve permangono. La nostra convinzione è che, più che soddisfare certe esigenze di funzionamento, il disegno di legge miri a risolvere alcuni problemi politici della maggioranza; proprio per questo io credo che difficilmente potrà essere accolto, o per lo meno sarà oggetto di discussione, l'emendamento presentato dal senatore Alessandrini, al quale dichiariamo fin d'ora di essere contrari.

Sarebbe anche interessante, in un momento in cui si parla tanto di austerità, conoscere l'ammontare dell'indennità di un revisore dei conti dell'ENEL. L'indennità dei parlamentari è sempre al centro dell'attenzione, ebbene informiamoci anche di queste altre indennità; se il relatore non fosse in grado di fornire tale informazione potremmo anche aggiornare la riunione perchè mi pare interessante che la nostra Commissione sia messa al corrente di ciò nel momento in cui vota l'aumento del numero dei revisori dei conti.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Debbo confessare di ritenermi un ingenuo perchè, come loro hanno potuto

rilevare, ho cercato di approfondire in tutti i modi gli aspetti economici e funzionali dell'ENEL; ho presentato dati essenziali sulla consistenza e sulle prospettive dell'Ente, ma non mi sono preoccupato di approfondire nè quali sono i compensi corrisposti agli amministratori, nè quali sono gli emolumenti assegnati ai revisori dei conti. Ho ritenuto non si scostassero, per analogia, dalle tariffe professionali in vigore per i sindaci degli enti collettivi e non ho approfondito il problema, per cui non sono in grado di fornire l'informazione richiesta.

Per quanto, invece, riguarda l'aumento numerico dei revisori dei conti — indipendentemente da calcoli che possono essere stati fatti e che a me sfuggono — è evidente che il portare a 5 i revisori effettivi più 2 supplenti realizza solo un modesto contributo all'attività di controllo del collegio, perchè al contrario di quello che fanno i sindaci delle società di capitale che si radunano al massimo quattro o cinque volte all'anno, i revisori dei conti dell'ENEL devono presenziare in continuazione e spostarsi da un compartimento all'altro se vogliono assolvere ai compiti loro affidati; quindi un rafforzamento numerico, qualunque esso sia, non può che comportare un miglioramento del servizio in relazione alle dimensioni dell'Ente. Inoltre la composizione di 5 revisori dei conti effettivi più due supplenti è in atto per altri enti di natura pubblica anche di dimensioni più ridotte rispetto all'ENEL. Per tali ragioni ritengo utile l'assenso della Commissione al disegno di legge.

B O S C O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole al disegno di legge e si rimette alla decisione della Commissione.

Ho, però, particolari osservazioni da avanzare in ordine all'emendamento presentato dal relatore, osservazioni che non corrispondono a quelle espresse dal senatore Bertone. In sostanza debbo pregarla, senatore Alessandrini, di ritirare l'emendamento perchè il Parlamento verrebbe ad influire — sia pure in fase transitoria, al di fuori della sua competenza — sulla composizione del collegio con la individuazione delle persone. Per que-

10ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

ste considerazioni sarei, per la verità, favorevole a che l'articolo 2 fosse lasciato così come è.

BERTONE. Vorrei ribadire la necessità che vengano fornite le informazioni da me richieste. In Aula si sta discutendo sul bilancio dello Stato e tutti sappiamo bene che tipo di discussione si sta svolgendo; inoltre, è stato instaurato un clima di austerità nel quale male si inserisce il disegno di legge che stiamo esaminando. Anche il senatore Ariosto, alcuni mesi fa, aveva sollevato le mie stesse obiezioni. Ritengo, dunque, che non rimanga altro da fare che rinviare la discussione in attesa che il Governo fornisca tutti i chiarimenti in merito.

PRESIDENTE. Senatore Bertone, il relatore ha già risposto in un certo modo alla sua domanda. D'altra parte, ci si può informare della situazione degli stipendi dei revisori indipendentemente dall'approvazione del disegno di legge.

BERTONE. A nome del Gruppo comunista presento una richiesta formale di rinviare la discussione al momento in cui saranno forniti i chiarimenti da me richiesti riguardanti la questione delle indennità; ritengo infatti che tali chiarimenti debbano essere forniti in sede di discussione del provvedimento.

PIVA. Anche io mi associo alla richiesta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa proposta di rinvio non sia stata effettuata al momento giusto; doveva essere presentata prima.

Ad ogni modo si tratta di problemi i quali, evidentemente, hanno soluzioni facilmente immaginabili.

Metto comunque ai voti la proposta di rinvio della discussione avanzata dal Gruppo comunista.

(Non è approvata).

Dichiaro allora chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è così modificato:

« Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I componenti del Collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità ».

(È approvato).

Art. 2.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, il Collegio dei revisori, che sarà ristrutturato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del relativo provvedimento.

ALESSANDRINI, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento da me preannunciato durante la discussione generale, nonostante ritenessi che ne sarebbe scaturito un provvedimento più equo debbo riconoscere che l'onorevole rappresentante del Governo non ha torto. Pertanto, dato che non voglio essere io, in nessuna maniera, a far nominare dei funzionari attraverso una legge, ritiro l'emendamento,

10ª COMMISSIONE

23º RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

sperando che si tenga conto del lavoro compiuto.

Ciò detto, desidero però modificare la mia proposta presentando il seguente articolo, sostitutivo dell'articolo 2: « In sede di prima applicazione della presente legge il Collegio dei revisori, che sarà integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione ». Attualmente, infatti, il Collegio dei revisori dei conti va avanti senza nomina, in virtù dell'istituto della *prorogatio*, mentre secondo la mia proposta la sua durata sarebbe unificata a quella del Consiglio d'amministrazione.

B O S C O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ciò significa che il provvedimento sarà applicato quando scadrà il periodo di carica del presente Consiglio d'amministrazione, cioè nel 1977. Praticamente, questo sarebbe il primo Collegio dei revisori con la stessa scadenza del Consiglio d'amministrazione.

Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

V E N A N Z E T T I. Vorrei sapere se è proprio opportuno far coincidere la scadenza del Collegio dei revisori con quella del Consiglio di amministrazione. Forse sarebbe addirittura preferibile lasciare le scadenze differenziate.

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione*. In generale le scadenze sono univoche: ad un periodo di amministrazione corrisponde l'attività del Collegio dei revisori e, nelle società, del Collegio sindacale, tanto è vero che un sindaco nominato nel corso di un anno scade insieme agli altri nominati prima, anche se non ha ricoperto la carica per l'intero periodo.

Ad ogni modo, se la Commissione ritiene che il Collegio dei revisori debba essere differenziato, rispetto al ciclo del Consiglio di amministrazione, essa è sovrana; però ritengo che non sia corretto, e neanche utile, perchè una scadenza univoca presenta minori difficoltà.

T I B E R I. Ritengo che l'emendamento debba essere considerato nell'ambito dell'opportunità, non solo, cioè, dal punto di vista della prassi ma anche dal punto di vista pratico.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2, proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P I V A. Per dichiarazione di voto desidero affermare che il nostro Gruppo, anche a seguito della discussione svoltasi, si è ancor più rafforzato nella sua determinazione negativa. Noi riteniamo infatti che il provvedimento non solo non sia utile ma sia anche in palese contrasto con la situazione nella quale ci troviamo; dirò di più: sul piano del costume politico esso costituisce un grave atto, compiuto in questo momento, e mi sorprende come le parti politiche qui rappresentate, impegnate come sono in una battaglia a tutela dell'economia pubblica e per la moralizzazione della vita politica italiana, abbiano contribuito a questa operazione, che non si giustifica nè sul piano amministrativo nè sotto nessun altro aspetto. Si tratta anzi di un'operazione — voglio adottare il termine perchè desidero che risulti a verbale — di piccolo cabotaggio di sottogoverno.

Per tale ragioni, nel ribadire il nostro voto contrario, chiediamo che nella prossima seduta l'onorevole Sottosegretario porti a nostra conoscenza i dati — che avevamo già richiesto — relativi ai compensi percepiti dai revisori dei conti e dai componenti del Consiglio d'amministrazione. Vogliamo cioè conoscere, in definitiva, quali sono i gettoni di presenza; perchè non si tratta di indennità, ma di gettoni.

V E N A N Z E T T I. Noi votiamo a favore del disegno di legge, soprattutto per ragioni di carattere tecnico. Con esso si intende infatti equiparare la posizione dei vari

10ª COMMISSIONE

23º RESOCONTO STEN. (14 novembre 1973)

organi di controllo dell'ENEL a quella di tutti gli altri enti pubblici esistenti nel settore, come già avvenne nel 1971 con la legge di ristrutturazione del CNEN, che prevedeva anch'essa un numero di cinque revisori dei conti. Respingo pertanto le allusioni del senatore Piva, non ritenendo che si possa, nel modo più assoluto, parlare di « operazione di piccolo cabotaggio ». Non è aggiungendo due revisori che si creano i problemi!

P I V A . È un problema di costume.

V E N A N Z E T T I . È solo un problema di carattere tecnico.

Concordo invece sulla richiesta di conoscere i compensi percepiti dai componenti degli organi in questione.

T I B E R I . Esprimo il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, convinto,

come ha già detto il collega Venanzetti, che con il disegno di legge non si farà altro che dare all'Ente un mezzo più adeguato di controllo interno. Siamo quindi nell'ambito di una situazione meramente tecnica, per cui non possono essere apprezzati i dubbi e le insinuazioni del collega Piva.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO